

Pubblicato il 27/06/2024

N. 00793/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 00693/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 693 del 2023, proposto da  
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Ponte, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, Questura di  
Cuneo in persona del Questore *pro tempore*, rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria *ex lege* in  
Torino, via dell'Arsenale, 21;

***per l'annullamento***

- del provvedimento immediatamente esecutivo prot. cat.a12 n. -  
OMISSIS-/imm. del -OMISSIS-, notificato in data 17.08.2023, con il quale  
il Questore della provincia di Cuneo ha disposto il rigetto della richiesta di  
permesso di soggiorno per attesa cittadinanza nei confronti del ricorrente;

- degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Cuneo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### FATTO

Il ricorrente è cittadino argentino, discendente da nonna materna italiana; la nonna è deceduta in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.

Il ricorrente ha fatto una prima volta ingresso in Italia nell'ottobre 2022, uscendo nel dicembre dello stesso anno. Il ricorrente rientrava in area Schengen nel 2023, intenzionato ad avviare pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana; nelle more, in data 1.3.2023, presentava presso la Questura di Cuneo domanda di permesso di soggiorno per attesa di cittadinanza.

In data 8.8.2023 il comune di Sanfré rigettava la domanda di cittadinanza, in quanto la trasmissione della stessa sarebbe avvenuta da parte di donna nata prima dell'1.1.1948; detto provvedimento era oggetto di impugnazione innanzi al giudice ordinario; il giudizio è tuttora pendente.

Lamenta parte ricorrente:

1) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 co. 2 del d.lgs. n. 286/98 e delle circolari n. 32 del 13 giugno 2007 e n. 52 del 28 settembre 2007; la

violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Cost.; l'eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti; la prima ragione di diniego consiste nell'addebito per cui il ricorrente avrebbe presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza ad oltre due mesi (in specifico 2 mesi e 11 giorni) dall'ingresso sul territorio nazionale, il tutto sull'assunto che il suo primo ingresso sul territorio risalirebbe al 2.12.2022; in verità il ricorrente ha fatto una prima volta ingresso sul territorio in data 11.10.2022, uscendone il 2.12.2022; egli è quindi entrato sul territorio una seconda volta in data 14.2.2023 presentando entro 8 giorni l'apposita dichiarazione di presenza; in ogni caso, alla luce della pertinente normativa e delle circolari ministeriali in materia, per richiedere la cittadinanza, ad oggi, non è più necessaria la titolarità di un permesso di soggiorno, essendo sufficiente al fine di avviare una pratica di cittadinanza la dichiarazione di presenza mentre il soggiorno, per i primi tre mesi, è comunque consentito;

2) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 co. 2 lett. c) d.p.r. n. 394/99; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 Cost; eccesso di potere per manifesta illogicità; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto; il provvedimento impugnato individua quale ulteriore ragione di rigetto il rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza; si evidenzia, nel merito, che, contrariamente a quanto assunto dal provvedimento, sussisterebbero i presupposti di riconoscimento della cittadinanza; in ogni caso, tuttavia, avverso il diniego di cittadinanza pende ricorso giurisdizionale, sicché non sarebbe condivisibile l'assunto dell'amministrazione che ha ritenuto la richiesta definita in termini definitivamente negativi sull'assunto che l'eventuale riconoscimento giurisdizionale della cittadinanza non sarebbe idoneo per conseguire il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza.

Si è costituita l'amministrazione, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con decreto n. 304/2024 l'istanza di misure cautelari monocratiche è stata rigetta.

Con ordinanza n. 387/2023 l'istanza di misure cautelari collegiali è stata accolta ai fini di un riesame.

L'amministrazione è rimasta inerte.

All'udienza del 12.6.2024 la causa è stata discussa e decisa nel merito.

## DIRITTO

Il Collegio non può che ribadire quanto già evidenziato in sede cautelare e rimasto privo di seguito da parte dell'amministrazione.

Il provvedimento impugnato indica quale unica data di ingresso sul territorio nazionale quella del 2.12.2022; il dato risulta documentalmente errato.

Si evince dal passaporto del ricorrente (depositato in giudizio sub. doc. 8) che egli è stato registrato in ingresso a Fiumicino in data 11.10.2022 e in uscita dal medesimo aeroporto in data 2.12.2022; si evince dal medesimo passaporto che egli è entrato in area Schengen dall'aeroporto di Barcellona in data 14.2.2023; è ugualmente documentale che in data 21.2.2023 (quindi entro 8 giorni dall'ingresso) il ricorrente ha presentato dichiarazione di presenza. Quale che fosse il ragionamento (obiettivamente non comprensibile dall'atto) che l'amministrazione intendeva fare è oggettivo che il provvedimento indica come data di ingresso quella che è una data di uscita e quindi si fonda su un presupposto di fatto errato.

Sul punto non può quindi che riscontrarsi la fondatezza del primo motivo, anche a prescindere dalla ricostruzione normativa per il fatto che, in ogni caso, la data del 2.12.2022, non può qualificarsi come momento di ingresso e l'errore mina l'argomentazione.

Ancora è documentato in atti che la richiesta di cittadinanza è stata rigettata; senza entrare nel merito del provvedimento (la cui cognizione appartiene ad altra giurisdizione) è ugualmente documentale che il diniego è *sub iudice* innanzi alla competente autorità giudiziaria.

Con riferimento alla sussistenza di una pendente pratica per cittadinanza il diniego esplicita l'unico assunto secondo cui vi è stato un rigetto della domanda di cittadinanza e la sua impugnazione non rileverebbe ai fini di considerare la procedura pendente.

Così posta la questione, l'assunto non pare nuovamente condivisibile; è evidente infatti che, là dove la normativa prevede che il permesso possa essere concesso "per la durata del procedimento", non può certo essere intesa nel senso che, ove mai il procedimento presupposto si concluda con un atto illegittimo e il medesimo sia tempestivamente portato *sub iudice*, la fase giurisdizionale non avrebbe alcuna rilevanza; siffatta lettura, quantomeno ai fini per cui è causa e cioè della rilevanza pregiudiziale degli esiti definitivi del procedimento di riconoscimento della cittadinanza nell'ambito dell'altro procedimento, si porrebbe in contrasto con l'art. 113 della Costituzione, che impone che sia data tutela giurisdizionale (da intendersi come tutela utile ed effettiva) avverso tutti gli atti della pubblica amministrazione. È quindi fondato anche il secondo motivo.

In definitiva il provvedimento impugnato reca una motivazione la cui duplice argomentazione non è condivisibile né in fatto né in diritto e deve essere annullato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;  
condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite,  
liquidate in € 1500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024  
con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Prosperi, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere, Estensore

Luca Pavia, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Paola Malanetto**

**IL PRESIDENTE**  
**Raffaele Prosperi**

**IL SEGRETARIO**